ECRI

European Commission against Racism and Intolerance
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance

CRI (2001) 7
Version italienne
Italian version

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

REDAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DI POLITICA GENERALE DELL'ECRI

Strasbourg, gennaio 2001

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Secrétariat de l'ECRI / Secretariat of ECRI
Direction Générale des Droits de l'Homme – DG II /
Directorate General of Human Rights – DG II
Conseil de l'Europe / Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int

Segretariato dell'ECRI
Direzione dei Diritti dell'uomo – DG II
Consiglio d'Europa
F - 67075 Strasburgo Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 41 29 64
Fax: +33 (0)3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int

Visitate il nostro sito web : www.coe.int/ecri

INDICE

Pagina

Raccomandazione di politica generale n° 1 :

La lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza 5

Raccomandazione di politica generale n° 2 :

Gli enti specializzati a livello nazionale nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza 13

Raccomandazione di politica generale n° 3 :

La lotta al razzismo e all'intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari..... 21

Raccomandazione di politica generale n° 4 :

Indagini nazionali per determinare come viene vissuta e percepita l'esperienza della discriminazione e del razzismo da parte delle vittime potenziali 27

Raccomandazione di politica generale n°. 5 :

La lotta all'intolleranza e alle discriminazioni nei confronti dei musulmani 35
(texte disponible en anglais et en français uniquement)

Raccomandazione di politica generale n°. 6 :

La lotta contra la diffusione di materiali razzisti, xenofobi ed antisemiti attraverso Internet..... 41
(texte disponible en anglais et en français uniquement)

Raccomandazione di politica generale n° 1 :

La lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza

Strasbourg, 4 ottobre 1996

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:

Ricordando la Dichiarazione adottata dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso del loro Summit svoltosi a Vienna dall'8 al 9 ottobre 1993;

Rammentando che il Piano d'azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, definito nel quadro di tale Dichiarazione, ha invitato il Comitato dei Ministri ad istituire la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il cui mandato consiste, tra l'altro, nel formulare delle raccomandazioni di politica generale rivolte agli Stati membri;

Considerando le proposte contenute nella Raccomandazione N° 1275 relativa alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1995;

Convinta che una lotta efficace al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza richiede un'impostazione sostenuta e globale resa concreta da una vasta serie di misure che siano complementari e si rafforzino vicendevolmente e coprano tutti gli aspetti della vita;

Riconoscendo la diversità sociale, economica e giuridica degli Stati membri e la necessità di adottare in questo campo dei provvedimenti specifici che riflettano tale diversità;

Conscia che delle misure giuridiche non bastano da sole a lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, ma che rivestono pur tuttavia un'importanza primordiale e che la mancata applicazione delle leggi pertinenti esistenti discredita l'insieme delle misure adottate per lottare contro il razzismo e l'intolleranza;

Rammentando che delle strategie preventive a medio e lungo termine basate in particolare su delle misure di carattere educativo sono essenziali per stroncare le varie manifestazioni di razzismo, di xenofobia, di antisemitismo e di intolleranza, ed esprimendo in tal senso il proprio sostegno alle iniziative condotte in seno al Consiglio d'Europa, specialmente nel campo dell'insegnamento della storia, come pure alla Raccomandazione (84) 18 sulla formazione degli insegnanti in materia di educazione per la comprensione interculturale, segnatamente in un contesto di migrazione e alla Raccomandazione R (85) 7 sull'insegnamento e la comprensione pratica dei diritti umani nelle scuole;

Riconoscendo il ruolo attivo che possono svolgere i mass media a favore di una cultura della tolleranza e della reciproca comprensione;

Auspicando con questa prima raccomandazione di politica generale, complementare ad altri sforzi intrapresi a livello internazionale, di aiutare gli Stati membri a lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, proponendo loro delle misure concrete e specifiche in un numero limitato di settori particolarmente pertinenti;

raccomanda ai governi degli Stati membri quanto segue:

A. IN MATERIA DI DIRITTO NAZIONALE, DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI E DI RICORSI LEGALI

- Far si' che lo Stato si impegni, nel suo ordinamento giuridico interno ad alto livello, per esempio nella Costituzione o nella Legge fondamentale, a garantire la parità di trattamento di tutti gli individui e a lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

- Firmare e ratificare gli strumenti giuridici internazionali pertinenti indicati nell'allegato;

- Prendere le misure che si impongono perché il diritto nazionale penale, civile ed amministrativo lotti espressamente e specificamente contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, prevedendo in particolare:

    - che sia illegale la discriminazione nel campo occupazionale e in materia di fornitura di beni e di servizi al pubblico;

    - che vengano severamente puniti gli atti razzistici e xenofobi, per esempio:

        - definendo come reati specifici i reati comuni che hanno un carattere razzistico o xenofobo;

        - tenendo conto espressamente delle motivazioni razzistiche o xenofobe dell'autore del reato;

    - che vengano perseguite d'ufficio le infrazioni penali a sfondo razzistico o xenofobo;

    - che, conformemente agli obblighi assunti dagli Stati in virtù degli strumenti giuridici internazionali pertinenti e in modo particolare in virtù degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

      vengano giuridicamente considerate un reato le forme di espressione orale, scritta, audiovisiva e di ogni altro tipo, ivi compresi i messaggi elettronici incitanti all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro gruppi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure contro i loro membri, in base al fatto che appartengono a tale gruppo, cosi' come la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio ai fini della distribuzione del materiale incriminato;

- Conformemente agli obblighi internazionali sopraccitati, prendere dei provvedimenti, ivi comprese, se del caso, delle misure giuridiche, per combattere le organizzazioni razzistiche - conscio del fatto che queste possono far pesare una minaccia sui diritti umani dei gruppi minoritari - fino a vietare tali organizzazioni, qualora venga ritenuto che tale provvedimento contribuirebbe a lottare contro il razzismo;

- Sensibilizzare il vasto pubblico alla legislazione che si propone di lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

- Accordare la massima priorità ai procedimenti penali contro i reati di natura razzistica o xenofoba e condurli in maniera energica e coerente;

- Raccogliere e pubblicare dati e statistiche precise sul numero di reati razzistici o xenofobi segnalati alla polizia, sul numero di procedimenti penali, sui motivi della mancata azione giudiziaria e sui risultati delle azioni giudiziarie;

- Offrire alle vittime della discriminazione dei mezzi di ricorso legali appropriati, sia in diritto penale, che in diritto civile ed amministrativo, nel cui quadro possano venir garantiti dei risarcimenti pecuniari e di altro tipo;

- Garantire che venga messa a disposizione delle vittime della discriminazione un'assistenza giuridica appropriata quando intendono adire le vie legali;

- Rendere note le possibilità di ricorso legale e come avervi accesso.

B. IN MATERIA DI POLITICHE IN UN CERTO NUMERO DI SETTORI

- Prendere dei provvedimenti nel settore dell'educazione e dell'informazione, al fine di rafforzare la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

- Adottare delle politiche che rendano maggiormente consapevoli i cittadini del fatto che la diversità culturale contribuisce ad arricchire la società;

- Intraprendere delle ricerche sulla natura, le cause e le manifestazioni del razzismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e dell'intolleranza a livello locale, regionale e nazionale;

- Vigilare affinché i programmi scolastici, per esempio nel campo dell'insegnamento della storia, vengano stabiliti in modo che si possa maggiormente apprezzare la diversità culturale;

- Istituire e sostenere degli stage di formazione per promuovere la sensibilizzazione culturale, la consapevolezza dei pregiudizi e la conoscenza degli aspetti giuridici della discriminazione, aperti ai responsabili delle assunzioni e delle promozioni, alle persone in contatto diretto con il pubblico e a quelle responsabili di garantire che i dipendenti del loro ente rispettino le norme e le politiche di non discriminazione e di pari opportunità;

- Vigilare, in modo particolare, affinché tale formazione venga introdotta e mantenuta in seno alle forze di polizia, al personale della magistratura, al personale penitenziario e a quanti sono in contatto con gli stranieri, in particolare i profughi e i richiedenti asilo;

- Rendere maggiormente consapevoli i funzionari che ricoprono cariche importanti della necessità di promuovere la tolleranza nelle loro dichiarazioni pubbliche;

- Vigilare affinché la polizia tratti allo stesso modo tutto il pubblico ed eviti qualsiasi atto di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza;

- Sviluppare delle strutture formali ed informali di dialogo tra la polizia e le comunità minoritarie e provvedere all'istituzione di un meccanismo che consenta di procedere ad indagini indipendenti sugli incidenti e sulle aree in cui esistono dei conflitti tra la polizia e i gruppi minoritari;

- Incoraggiare l'assunzione di membri di gruppi minoritari nei servizi pubblici a qualsiasi livello e in particolare nelle forze di polizia e nel suo personale ausiliario;

- Vigilare affinché i servizi pubblici, quali ad esempio l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e l'istruzione siano accessibili a tutti senza discriminazioni;

- Adottare misure specifiche, quali la comunicazione di informazioni mirate, perché tutti i gruppi che abbiano diritto a tali servizi vi accedano de facto su un piede di parità;

- Promuovere e rafforzare autentiche pari opportunità, agevolando l'accesso dei gruppi minoritari al mercato del lavoro tramite misure specifiche di formazione;

- Indire ricerche sulle pratiche e le barriere discriminatorie oppure sui meccanismi di esclusione nel campo dell'alloggio nel settore pubblico e privato;

- Provvedere affinché gli alloggi del settore pubblico vengano assegnati in base a criteri pubblicati e giustificabili, garantendo cioè un'uguaglianza di accesso a tutti quanti vi hanno diritto, senza considerazioni sull'origine etnica;

- Dato che lo studio e l'attuazione efficace di politiche nei settori qui sopra elencati vengono difficilmente realizzati se non si dispone di dati solidi, raccogliere, se del caso, conformemente alle leggi, alle normative e alle raccomandazioni europee relative alla tutela dei dati e della privacy, i dati che consentono una valutazione della situazione e le esperienze dei gruppi particolarmente vulnerabili di fronte al razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza.

ALLEGATO

Elenco degli strumenti giuridici internazionali pertinenti

- Convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (1950) e i relativi protocolli addizionali
- Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (1951)
- Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione (1958)
- Carta Sociale europea (1961) e suoi protocolli addizionali
- Convenzione dell'UNESCO relativa alla lotta alla discriminazione nell'insegnamento (1960)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale (1965)
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e suo primo protocollo addizionale
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992)
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995)

Raccomandazione di politica generale n° 2 :

Gli enti specializzati a livello nazionale nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza

Strasbourg, 13 giugno 1997

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI):

Ricordando la Dichiarazione adottata dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso del loro Summit svoltosi a Vienna dall'8 al 9 ottobre 1993;

Rammentando che il Piano d'azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, definito nel quadro di tale Dichiarazione, ha invitato il Comitato dei Ministri ad istituire la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il cui mandato consiste, tra l'altro, nel formulare delle raccomandazioni di politica generale rivolte agli Stati membri;

Considerando la Risoluzione 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, relativa alle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;

Tenendo conto ugualmente dei principi fondamentali affermati durante i Primi Incontri internazionali delle istituzioni nazionali di promozione e di protezione dei diritti umani, svoltisi a Parigi dal 7 al 9 ottobre 1991 (noti come "Principi di Parigi");

Richiamando le varie Risoluzioni adottate nel corso del Primo e del Secondo Incontro europeo delle istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti umani, svoltisi rispettivamente a Strasburgo dal 7 al 9 novembre 1994 e a Copenhagen dal 20 al 22 gennaio 1997;

Considerando la Raccomandazione N° R (85) 13 del Comitato dei Ministri relativa all'istituzione dell' Ombudsman;

Visti ugualmente i lavori condotti dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CDDH) relativi all'istituzione di organismi nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani;

Sottolineando che la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza costituisce parte integrante della protezione e della promozione dei diritti fondamentali dell'uomo;

Ricordando la proposta dell'ECRI mirante a rafforzare la clausola di non discriminazione (articolo 14) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Profondamente persuasa che ogni persona deve essere tutelata contro la discriminazione fondata sulla razza, il colore, la lingua, la religione o l'origine nazionale o etnica, come pure contro la discriminazione che può indirettamente derivare dall' applicazione della legge in tali campi;

Convinta della necessità di accordare la massima priorità ai provvedimenti volti a garantire la completa applicazione della legislazione e delle politiche finalizzate alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

Rammentando che l'efficacia della lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza dipende in gran parte dalla sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione del pubblico, cosi' come dalla promozione e dalla tutela dei diritti delle persone appartenenti a dei gruppi minoritari;

Persuasa che gli organi specializzati nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza a livello nazionale possono contribuire mediante azioni concrete su vari piani a rafforzare l'efficacia dell'insieme delle misure adottate in questo campo e a fornire dei pareri e delle informazioni alle autorità nazionali;

Compiacendosi che tali organi specializzati siano già stati istituiti e funzionino in parecchi Stati membri;

Riconoscendo che la forma che assumono tali organi può variare a seconda della situazione nei vari Stati membri e che possono altresi' far parte di un organo con obiettivi più ampi nel settore dei diritti umani in generale;

Riconoscendo ugualmente che i governi stessi devono fornire informazioni ed essere accessibili alle istanze specializzate e consultarle sulle questioni inerenti alla loro sfera di intervento;

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

1. di esaminare attentamente la possibilità di istituire, qualora non l'avessero ancora fatto, un organo specializzato nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza a livello nazionale;

2. di lasciarsi guidare nell'esame di questa questione dai principi di base contenuti nell'allegato alla presente raccomandazione e di ispirarsi ad essi in quanto contengono un certo numero di opzioni da discutere a livello nazionale.

Allegato alla raccomandazione di politica generale n° 2 dell'ECRI

Principi di base riguardanti gli organi specializzati nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza a livello nazionale

Capitolo A: Lo statuto costitutivo degli organi specializzati

Principio 1

Mandato

1. Gli organi specilizzati dovrebbero essere dotati di un mandato enunciato chiaramente in un testo costituzionale o altro testo legislativo.

2. Il mandato degli organi specializzati dovrebbe stabilire la loro composizione, la sfera delle loro competenze, i loro poteri statutari, le loro responsabilità e il loro finanziamento.

Capitolo B: Forme alternative di organi specializzati

Principio 2

1. In funzione delle tradizioni giuridiche ed amministrative dei paesi in cui sono istituiti, gli organi specializzati possono prendere forme diverse.

2. I ruoli e le funzioni enunciati nei principi sopraccitati dovrebbero venir espletati da organi che possono per esempio prendere la forma di commissioni nazionali per l'uguaglianza razziale, di ombudsmen contro la discriminazione etnica, di centri/uffici per la lotta al razzismo e per le pari opportunità e altre forme, in particolar modo quella di organi con più ampi obiettivi nel campo generale dei diritti dell'uomo.

Capitolo C: Funzioni e responsabilità degli organi specializzati

Principio 3

Fatte salve le condizioni, il diritto e la pratica nazionale, gli organi specializzati dovrebbero espletare il maggior numero possibile delle seguenti funzioni e responsabilità:

a. attivarsi a favore dell'eliminazione delle varie forme di discriminazione citate nel preambolo e promuovere le pari opportunità e le buone relazioni tra le persone appartenenti all'insieme dei vari gruppi che costituiscono la società;

b. seguire il contenuto e gli effetti della legislazione e degli atti amministrativi per quanto compete loro rispetto all'obiettivo della lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza ed elaborare proposte, se del caso, ai fini di un'eventuale modifica di detta legislazione;

c. consigliare il potere legislativo ed esecutivo ai fini di migliorare gli ordinamenti nei settori di loro competenza;

d. fornire aiuto ed assistenza alle vittime, ivi compresa un'assistenza giuridica, perché possano far valere i loro diritti presso le istituzioni e i tribunali;

e. nell'ambito del quadro giuridico del paese interessato, adire le vie legali portando azioni legali di fronte ai tribunali, se del caso, o ad altre autorità giudiziarie ogni qualvolta si riveli necessario;

f. ricevere le lagnanze e le richieste relative a dei casi precisi e ricercarne la composizione, sia mediante una conciliazione in via amichevole, oppure, nei limiti stabiliti dalla legge, mediante decisioni giuridicamente vincolanti;

g. disporre dei poteri appropriati per raccogliere delle prove e delle informazioni che consentano l'esercizio delle funzioni citate al precedente punto f.;

h. fornire informazioni e consulenze alle istituzioni ed organi interessati, ivi compresi gli organi ed enti statali;

i. esprimere pareri sulle norme seguite per le pratiche anti-discriminatorie in aree specifiche, che possono avere forza di legge, oppure essere applicabili su base volontaria;

j. promuovere e partecipare ai programmi di formazione di certi gruppi target, fatto salvo il ruolo fondamentale in materia di formazione che spetta alle organizzazioni di categoria interessate;

k. promuovere la sensibilizzazione del vasto pubblico alle questioni sulla discriminazione e produrre e pubblicare informazioni e documenti pertinenti;

l. sostenere ed incoraggiare le attività delle organizzazioni che si propongono di perseguire obiettivi analoghi a quelli degli organi specilizzati;

m. tener conto e ogni qualvolta si riveli necessario riflettere le preoccupazioni di dette organizzazioni.

Capitolo D: Amministrazione e funzionamento degli organi specializzati

Principio 4

Composizione

Dato che gli organi specializzati operano sotto forma di commissioni ed altre forme analoghe, la loro composizione dovrebbe riflettere la società nel suo complesso e in tutta la sua diversità.

Principio 5

Indipendenza e responsabilità

1. Gli organi specializzati dovrebbero essere dotati di fondi sufficienti per esercitare in modo efficace le loro funzioni e responsabilità e il loro finanziamento dovrebbe essere sottoposto all'approvazione annuale del parlamento.

2. Gli organi specializzati dovrebbero funzionare senza interferenze da parte dello Stato e con tutte le garanzie necessarie alla loro indipendenza, segnatamente disporre della libertà di designare il loro personale, di gestire le proprie risorse come lo giudicano opportuno e di esprimere pubblicamente i loro pareri.

3. Gli organi specializzati dovrebbero presentare dei rapporti sulle loro attività, in modo indipendente, in base ad obiettivi chiari e se possibile valutabili, che possano essere oggetto di dibattito in parlamento.

4. Il mandato degli organi specializzati dovrebbe indicare chiaramente le disposizioni relative alla nomina dei loro membri e dovrebbe contenere un sistema di protezione adeguata contro la destituzione arbitraria o il mancato rinnovo arbitrario di una nomina nei casi in cui la norma prevedesse il rinnovo.

Principio 6

Accessibilità

1. Gli organi specializzati dovrebbero essere facilmente accessibili a tutti coloro i cui diritti intendono tutelare.

2. Gli organi specializzati dovrebbero prevedere, se del caso, l'istituzione di agenzie locali finalizzate ad accrescere la loro accessibilità e a migliorare l'efficacia delle loro funzioni educative e di formazione.

Capitolo E: Modi operativi degli organi specializzati

Principio 7

1. Gli organi specializzati dovrebbero operare in modo da ottenere la massima qualità nelle loro ricerche e pareri e di conseguenza la loro massima credibilità, sia presso le autorità nazionali, che presso le comunità di cui si sforzano di tutelare e rafforzare i diritti.

2. Con l'istituzione degli organi specializzati, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che abbiano un accesso appropriato al governo, che ricevano da parte del governo delle informazioni sufficienti che consentano di esercitare le loro funzioni e che vengano pienamente consultati sulle questioni che li riguardano.

3. Gli organi specializzati dovrebbero accertarsi di operare in modo inequivocabilmente indipendente sul piano politico.

Raccomandazione di politica generale n° 3 :

La lotta al razzismo e all'intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari

Strasbourg, 6 marzo 1998

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:

Ricordando la Dichiarazione adottata dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso del loro primo Summit svoltosi a Vienna dall'8 al 9 ottobre 1993;

Rammentando che il Piano d'azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, definito nel quadro di tale Dichiarazione, ha invitato il Comitato dei Ministri ad istituire la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il cui mandato consiste, tra l'altro, nel formulare delle raccomandazioni di politica generale rivolte agli Stati membri;

Ricordando ugualmente la Dichiarazione finale e il Piano d'azione adottati dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa durante il loro secondo Summit svoltosi a Strasburgo il 10 e 11 ottobre 1997;

Sottolineando che tale Dichiarazione finale conferma l'obiettivo degli Stati membri del Consiglio d'Europa di edificare una società europea più libera, più tollerante e più equa e che essa invita ugualmente ad intensificare la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

Notando la proposta relativa alla designazione di un Mediatore europeo per i Rom/gli Zingari contenuta nella Raccomandazione 1203 (1993) dell'Assemblea parlamentare;

Viste le conclusioni del seminario "dimensione umana" relativo ai Rom nella regione dell'OSCE, organizzato dal 20 al 23 settembre 1994 dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa e vista la cooperazione ininterrotta su questo tema tra le due Organizzazioni;

Compiacendosi della nomina, nel 1994 da parte del Segretario Generale di un Coordinatore delle attività del Consiglio d'Europa relative ai Rom/Zingari;

Considerati i lavori del Gruppo di Specialisti sui Rom/Zingari (MG-S-ROM);

Ricordando la Raccomandazione N° R(97)21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui mass media e la promozione di una cultura della tolleranza;

Richiamandosi alle disposizioni contenute nella raccomandazione di politica generale N°1 dell'ECRI volte ad aiutare gli Stati membri a combattere efficacemente il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, proponendo delle misure concrete e specifiche in un numero ristretto di aree particolarmente pertinenti;

Profondamente convinta che l'Europa è una comunità di valori condivisi, tra i quali la pari dignità di tutti gli esseri umani e che il rispetto di tale pari dignità è il fondamento di tutte le società democratiche;

Rammentando che la storia dell'Europa le impone un dovere di tener viva la memoria, di essere vigilante e di opporre resistenza di fronte all'avanzata dei fenomeni di razzismo, xenofobia, antisemitismo ed intolleranza;

Inclinandosi davanti alla memoria di tutte le vittime delle politiche razzistiche di persecuzione e di sterminio durante la seconda guerra mondiale e ricordando che un numero rilevante di Rom/Zingari ha perso la vita a causa di tali politiche;

Sottolineando in tal contesto che il Consiglio d'Europa incarna e custodisce i valori fondamentali della costruzione europea intrapresa l'indomani della catastrofe della seconda guerra mondiale, tra i quali spiccano la protezione e la promozione dei diritti umani;

Ricordando che la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza costituisce parte integrante della protezione e della promozione dei diritti umani, che essi sono universali ed indivisibili e che vi hanno diritto tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione;

Sottolineando che la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza si propone innanzitutto di tutelare i diritti dei membri più fragili della società;

Convinta che qualsiasi intervento contro il razzismo e la discriminazione dovrebbe porre l'accento sul punto di vista della vittima e tendere a migliorarne la situazione;

Constatando che i Rom/Zingari soffrono oggi dappertutto in Europa a causa del persistere di pregiudizi nei loro confronti, che sono vittime di un razzismo profondamente radicato nella società, sono bersaglio di manifestazioni, spesso violente, di razzismo e di intolleranza e che i loro diritti fondamentali vengono regolarmente violati o minacciati;

Constatando ugualmente che il persistere dei pregiudizi nei confronti dei Rom/Zingari porta a delle discriminazioni contro di loro in molte aree della vita sociale ed economica e che tali discriminazioni accrescono notevolmente il processo di esclusione sociale di cui soffrono i Rom/Zingari;

Persuasa che la promozione del principio di tolleranza è una garanzia per mantenere delle società aperte e pluraliste che rendono possibile una coesistenza pacifica;

raccomanda ai governi degli Stati membri quanto segue:

- Firmare e ratificare gli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, in particolare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

- Accertarsi che la denominazione utilizzata ufficialmente per le varie comunità rom/zingare sia quella desiderata dalla stessa comunità interessata;

- Tenendo presenti le manifestazioni di razzismo e di intolleranza di cui soffrono i Rom/Zingari, accordare la massima priorità all'attuazione effettiva delle disposizioni contenute nella raccomandazione di politica generale n°1 dell'ECRI, che chiede che vegnano prese le disposizioni necessarie affinché il diritto nazionale, penale, civile ed amministrativo combatta espressamente e specificamente il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

- Accertarsi che la discriminazione in quanto tale e le pratiche discriminatorie vengano combattute mediante legislazioni adeguate e vigilare affinché vengano introdotte nel diritto civile delle disposizioni specifiche a tal fine, soprattutto nel campo dell'occupazione, dell'alloggio e dell'istruzione;

- Rendere illegale qualsiasi discriminazione da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni;

- Far si' che un'assistenza giuridica appropriata venga fornita ai Rom/Zingari quando sono vittime di discriminazioni ed intendono avvalersi del loro diritto di adire le vie legali;

- Adottare le misure appropriate perché venga resa giustizia in modo completo e rapido per le cause riguardanti le violazioni dei diritti fondamentali dei Rom/Zingari;

- In modo particolare, essere vigilanti affinché non venga tollerata alcuna impunità per i crimini commessi contro dei Rom/Zingari ed adoperarsi per informarne ampiamente il vasto pubblico;

- Mettere in atto e sostenere delle formazioni specifiche per le persone che intervengono a tutti i livelli dell'amministrazione della giustizia, allo scopo di promuovere la sensibilizzazione culturale e la consapevolezza dei pregiudizi;

- Incoraggiare lo sviluppo di disposizioni appropriate per un dialogo tra la polizia, le autorità locali e le comunità rom/zingare;

- Incoraggiare la sensibilizzazione dei professionisti dei mass media, sia del settore audiovisivo, che della stampa scritta, affinché siano resi consapevoli della loro responsabilità a non trasmettere dei pregiudizi nell'esercizio della loro professione, e in particolare a non presentare fatti di cronaca in cui sono implicati dei singoli individui membri della comunità rom/zingara in modo da rigettarne la colpa e il biasimo sull'insieme della comunità rom/zingara;

- Adottare i provvedimenti necessari perché le disposizioni relative all'accesso, de jure e de facto, alla cittadinanza e la questione del diritto di asilo vengano previste ed applicate in modo da non provocare una discriminazione particolare nei confronti dei Rom/Zingari;

- Essere vigilanti affinché le questioni collegate al "nomadismo" all'interno di un paese, e in particolare le norme in materia di domicilio e di urbanistica vengano risolte in modo da non creare ostacoli al modo di vita delle persone interessate;

- Sviluppare degli accorgimenti istituzionali atti a favorire un ruolo attivo e la partecipazione delle comunità rom/zingare al processo decisionale, soprattutto dei meccanismi consultivi a livello nazionale, regionale e locale e favorire in tal contesto la nozione di partnership su un piede di parità;

- Prendere dei provvedimenti specifici per incoraggiare la formazione dei Rom/Zingari al fine di garantire che dispongano di una completa conoscenza e che possano avvalersi dei loro diritti, ed incoraggiare altresi' la loro formazione sul modo di funzionamento del sistema giuridico;

- Accordare un'attenzione particolare alla situazione delle donne rom/zingare, che sono spesso vittime di una doppia discriminazione, sia in quanto donne, che in quanto Rom/Zingare;

- Combattere in modo vigoroso qualsiasi forma di segregazione scolastica nei confronti dei bambini rom/zingari e garantire effettivamente l'uguaglianza di accesso all'istruzione;

- Vigilare affinché vengano introdotte nei programmi di tutte le scuole delle informazioni sulla storia e la cultura dei Rom/Zingari e istituire dei programmi di formazioni in tal senso per gli insegnanti;

- Sostenere gli sforzi delle organizzazioni non governative che svolgono un ruolo importante nella lotta al razzismo e all'intolleranza verso i Rom/Zingari e che forniscono loro in particolare un'assistenza giuridica appropriata;

- Incoraggiare, ai fini del rafforzamento della società civile, le organizzazioni rom/zingare a svolgere un ruolo attivo;

- Intensificare delle misure di fiducia intese a mantenere e a rafforzare una società aperta e pluralista per una coesistenza pacifica.

Raccomandazione di politica generale n° 4 :

Indagini nazionali per determinare come viene vissuta e percepita l'esperienza della discriminazione e del razzismo da parte delle vittime pote

Strasbourg, 6 marzo 1998

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:

Ricordando la Dichiarazione adottata dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso del loro Summit svoltosi a Vienna dall'8 al 9 ottobre 1993;

Rammentando che il Piano d'azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, definito nel quadro di tale Dichiarazione, ha invitato il Comitato dei Ministri ad istituire la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il cui mandato consiste, tra l'altro, nel formulare delle raccomandazioni di politica generale rivolte agli Stati membri;

Ricordando ugualmente la Dichiarazione finale e il Piano d'azione adottati dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa durante il loro secondo Summit svoltosi a Strasburgo il 10 e 11 ottobre 1997;

Sottolineando che tale Dichiarazione finale conferma l'obiettivo degli Stati membri del Consiglio d'Europa di edificare una società europea più libera, più tollerante e più equa e che essa invita ugualmente ad intensificare la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

Ricordando che nella sua Raccomandazione di politica generale n°1, l'ECRI ha invitato i governi degli Stati membri a raccogliere, quando si rivela necessario e conformemente alle leggi, alle normative e alle raccomandazioni europee relative alla tutela dei dati e della privacy, i dati che consentono di valutare la situazione e le esperienze dei gruppi particolarmente vulnerabili di fronte al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

Sottolineando che i dati statistici sugli atti razzistici e discriminatori e sulla situazione dei gruppi minoritari in tutte le aree della vita all'interno della società sono indispensabili per individuare i problemi e formulare delle politiche;

Convinta che questo tipo di dati statistici dovrebbe venir completato con dati riguardanti gli atteggiamenti, le opinioni e le percezioni;

Considerando in tal contesto che, a parte le indagini presso il vasto pubblico, delle indagini mirate finalizzate a conoscere come vivono e percepiscono il razzismo e la discriminazione le vittime potenziali possono costituire una fonte innovatrice ed affidabile di informazioni;

Considerando che i risultati di questo tipo di indagini potrebbero servire in vario modo ad evidenziare certi problemi e a migliorare la situazione;

Considerando inoltre che il riconoscimento della validità dell'esperienza e della percezione da parte delle vittime potenziali è un messaggio importante sia per l'insieme della popolazione, che per gli stessi gruppi vulnerabili;

Rallegrandosi del fatto che delle indagini di questo tipo sono già state condotte in certi Stati membri;

Notando che l'organizzazione di indagini di questo tipo in Europa offrirebbe un'idea più precisa della situazione in materia di razzismo e di discriminazione sia a livello nazionale che europeo;

raccomanda ai governi degli Stati membri di prendere delle disposizioni per garantire l'organizzazione di indagini nazionali su come vengono vissuti e percepiti la discriminazione e il razzismo da parte delle vittime potenziali, ispirandosi alle linee guida allegate alla presente raccomandazione.

Allegato alla raccomandazione di politica generale n° 4 dell'ECRI

Linee guida sull'organizzazione di indagini per determinare come vengono vissuti e percepiti la discriminazione e il razzismo da parte delle vittime potenziali

I. Obiettivi generali di questo tipo di indagini

1. L'obiettivo del tipo di indagine di cui alla presente raccomandazione è quello di farsi un'idea dei problemi del razzismo e dell'intolleranza quali vengono percepiti da coloro che ne sono le vittime reali o potenziali. Tale approccio innovatore richiede di condurre presso dei membri di vari gruppi suscettibili di subire atti di razzismo, xenofobia, antisemitismo ed intolleranza un'indagine con domande volte ad ottenere informazioni sulla loro esperienza in materia di razzismo e di discriminazione e sul modo in cui percepiscono a tal riguardo vari aspetti della società nella quale vivono. I dati raccolti riguardano quindi le esperienze e le percezioni dei membri dei gruppi vulnerabili. Possono venir completati ed arricchiti con dati maggiormente quantitativi relativi agli incidenti razzistici e all'importanza della discriminazione in vari settori, come pure con dati relativi alle opinioni e all'atteggiamento della popolazione appartenente alla maggioranza nei confronti delle minoranze e delle questioni sul razzismo e l'intolleranza.

II. Organizzazione pratica delle indagini

2. Lo studio e lo svolgimento di questo tipo di indagini possono venir affidati a dei ricercatori o degli istituti che dispongano di una certa esperienza nel campo del razzismo e dell'intolleranza, mentre gli organismi di ricerca in materia di indagini svolgeranno il lavoro sul campo.

3. I gruppi minoritari selezionati in quanto "categorie" per l'indagine verranno scelti in funzione dei vari contesti nazionali e potranno, per esempio, comprendere dei gruppi di immigrati, delle minoranze nazionali e/o altri gruppi vulnerabili.

4. I fattori che si dovranno prendere in considerazione al momento della scelta dei gruppi che verranno classificati per "categorie" possono comprendere l'importanza della popolazione target e le informazioni già disponibili sulla gravità della discriminazione di cui è oggetto ogni gruppo (per esempio, statistiche relative alla disoccupazione, informazioni sulle lagnanze in materia di discriminazione).

5. Può rivelarsi opportuno comprendere dei gruppi di "contrasto" o "di controllo" per procedere ad un confronto di base; per esempio, potrebbe venir incluso nell'indagine un gruppo minoritario che non pare incontri generalmente seri problemi di discriminazione e di razzismo.

6. Agevolano l'organizzazione di questo tipo di indagine buone statistiche demografiche contenenti delle informazioni su delle variabili quali il luogo di nascita, l'origine etnica, la religione, la lingua materna, la cittadinanza, ecc. Qualora non possa venir fornito questo tipo di dati, occorrerà trovare altri mezzi per individuare e rintracciare le persone adeguate per rispondere all'indagine.

7. Occorre tener presente che può rivelarsi difficile entrare in contatto, per queste indagini, con certi gruppi particolarmente a rischio per quanto riguarda il razzismo e l'intolleranza, basti pensare agli immigrati in situazione irregolare.

III. Strutturazione dell'indagine

8. Oltre alle domande riguardanti il contesto socio-economico ed altri elementi fattuali, le domande dell'indagine possono rientrare nelle seguenti grandi categorie:

- domande relative a situazioni concrete, quali i contatti con le varie autorità (per esempio, i servizi di polizia, i servizi sanitari, i servizi sociali, gli istituti scolastici), e con altri organismi (per esempio le banche, le agenzie immobiliari) e posti (luogo di lavoro - i datori di lavoro-, i ristoranti, i luoghi di svago, i negozi) : le domande possono riferirsi al numero di volte in cui, durante un determinato periodo (per esempio, l'anno precedente o gli ultimi cinque anni) le persone interrogate sono state vittime di trattamenti ingiusti a causa della loro appartenenza ad un gruppo minoritario e che tipo di trattamento ingiusto hanno subito.

- domande relative a come vengono percepite le possibilità di partecipare su un piede di parità alla vita della società, alla sensibilizzazione rispetto alle disposizioni specifiche attuate per migliorare la situazione dei gruppi minoritari e fino a che punto tali possibilità sono state tradotte in realtà (per esempio, possibilità di riuscita scolastica e possibilità di formazione professionale e di assunzione).

- domande relative alle percezioni e agli atteggiamenti: i temi trattati possono comprendere, a seconda dei casi, il grado di fiducia nelle istituzioni, gli atteggiamenti nei confronti dell'immigrazione o delle politiche in materia di minoranze, la valutazione del paese in quanto paese razzista o xenofobo, i problemi legati alla religione, gli atteggiamenti verso altri gruppi, le difficoltà di entrare in contatto con la popolazione appartenente alla maggioranza, l'identificazione con il paese ospite e il paese d'origine, i progetti di insediamento definitivo o di ritorno, il luogo dove l'interessato si sente maggiormente "a casa", ecc. L'inserimento di temi di questo tipo consente di scoprire delle relazioni interessanti tra l'importanza della discriminazione di cui si è fatta l'esperienza e i vari comportamenti e le percezioni delle persone interrogate.

9. E' opportuno notare che questo tipo di domande fornisce essenzialmente dei dati relativi a delle esperienze soggettive di discriminazione. E' in ogni modo estremamente difficile esaminare obiettivamente e "in vivo" dei comportamenti discriminatori, poiché possono apparire in qualsiasi atto della vita quotidiana. Dei resoconti di esperienze soggettive di discriminazione sono degli indicatori affidabili soprattutto quando possono venir confrontati con altri tipi di informazioni, quali le statistiche sulla disoccupazione, le fedine penali, le denuncie all'autorità giudiziaria, ecc.

IV. Follow up delle indagini

10. Dopo un certo lasso di tempo, potrebbe venir organizzato un follow up dell'indagine, per studiare l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e del razzismo nel tempo oppure per includere dei gruppi diversi.

11. I risultati dell'indagine potrebbero venir utilizzati in vario modo, per esempio, per evidenziare le aree nelle quali sono particolarmente necessari degli interventi, per valutare ed elaborare delle politiche che tengano conto dell'esperienza e delle preoccupazioni dei gruppi interessati, per sensibilizzare maggiomente il pubblico e fargli meglio comprendere i problemi della discriminazione quale viene percepita dalle vittime, per sensibilizzare maggiormente coloro che lavorano in certi settori particolari al modo come vengono percepite e giudicate le loro pratiche ed istituzioni da parte dei gruppi minoritari (per esempio, le forze di polizia, i datori di lavoro, i prestatori di servizi, ecc).

Raccomandazione di politica generale n° 5 :

La lotta all'intolleranza e alle discriminazioni nei confronti dei musulmani

Strasbourg, 16 marzo 2000

The European Commission against Racism and Intolerance:

Recalling the Declaration adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their first Summit held in Vienna on 8-9 October 1993;

Recalling that the Plan of Action on combating racism, xenophobia, antisemitism and intolerance set out as part of this Declaration invited the Committee of Ministers to establish the European Commission against Racism and Intolerance with a mandate, inter alia, to formulate general policy recommendations to member States;

Recalling also the Final Declaration and Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their second Summit held in Strasbourg on 10-11 October 1997;

Stressing that this Final Declaration confirms that the goal of the member States of the Council of Europe is to build a freer, more tolerant and just European society and that it calls for the intensification of the fight against racism, xenophobia, antisemitism and intolerance;

Recalling that Article 9 of the European Convention on Human Rights protects the right to freedom of thought, conscience and religion;

Recalling also the principle of non-discrimination embodied in Article 14 of the European Convention on Human Rights;

Bearing in mind the proposals contained in Recommendation N° 1162 on the contribution of the Islamic civilisation to European culture adopted by the Parliamentary Assembly on 19 September 1991;

Taking note of the conclusions of the Seminar on religion and the integration of immigrants organised by the European Committee on Migration in Strasbourg on 24-26 November 1998;

Stressing that institutional arrangements governing relations between the State and religion vary greatly between member States of the Council of Europe;

Convinced that the peaceful co-existence of religions in a pluralistic society is founded upon respect for equality and for non-discrimination between religions in a democratic state with a clear separation between the laws of the State and religious precepts;

Recalling that Judaism, Christianity and Islam have mutually influenced each other and influenced European civilisation for centuries and recalling in this context Islam's positive contribution to the continuing development of European societies of which it is an integral part;

Concerned at signs that religious intolerance towards Islam and Muslim communities is increasing in countries where this religion is not observed by the majority of the population;

Strongly regretting that Islam is sometimes portrayed inaccurately on the basis of hostile stereotyping the effect of which is to make this religion seem a threat;

Rejecting all deterministic views of Islam and recognising the great diversity intrinsic in the practice of this religion;

Firmly convinced of the need to combat the prejudice suffered by Muslim communities and stressing that this prejudice may manifest itself in different guises, in particular through negative general attitudes but also, to varying degrees, through discriminatory acts and through violence and harassment;

Recalling that, notwithstanding the signs of religious intolerance referred to above, one of the characteristics of present-day Europe is a trend towards a diversity of beliefs within pluralistic societies;

Rejecting all manifestations of religious extremism;

Emphasising that the principle of a multi-faith and multicultural society goes hand in hand with the willingness of religions to co-exist within the context of the society of which they form part;

recommends that the governments of member States, where Muslim communities are settled and live in a minority situation in their countries:

- ensure that Muslim communities are not discriminated against as to the circumstances in which they organise and practice their religion;

- impose, in accordance with the national context, appropriate sanctions in cases of discrimination on grounds of religion;

- take the necessary measures to ensure that the freedom of religious practice is fully guaranteed; in this context particular attention should be directed towards removing unnecessary legal or administrative obstacles to both the construction of sufficient numbers of appropriate places of worship for the practice of Islam and to its funeral rites;

- ensure that public institutions are made aware of the need to make provision in their everyday practice for legitimate cultural and other requirements arising from the multi-faith nature of society;

- ascertain whether discrimination on religious grounds is practised in connection with access to citizenship and, if so, take the necessary measures to put an end to it;

- take the necessary measures to eliminate any manifestation of discrimination on grounds of religious belief in access to education;

- take measures, including legislation if necessary, to combat religious discrimination in access to employment and at the workplace;

- encourage employers to devise and implement "codes of conduct" in order to combat religious discrimination in access to employment and at the workplace and, where appropriate, to work towards the goal of workplaces representative of the diversity of the society in question;

- assess whether members of Muslim communities suffer from discrimination connected with social exclusion and, if so, take all necessary steps to combat these phenomena;

- pay particular attention to the situation of Muslim women, who may suffer both from discrimination against women in general and from discrimination against Muslims;

- ensure that curricula in schools and higher education – especially in the field of history teaching – do not present distorted interpretations of religious and cultural history and do not base their portrayal of Islam on perceptions of hostility and menace;

- ensure that religious instruction in schools respects cultural pluralism and make provision for teacher training to this effect;

- exchange views with local Muslim communities about ways to facilitate their selection and training of Imams with knowledge of, and if possible experience in, the society in which they will work;

- support voluntary dialogue at the local and national level which will raise awareness among the population of those areas where particular care is needed to avoid social and cultural conflict;

- encourage debate within the media and advertising professions on the image which they convey of Islam and Muslim communities and on their responsibility in this respect to avoid perpetuating prejudice and biased information;

- provide for the monitoring and evaluation of the effectiveness of all measures taken for the purpose of combating intolerance and discrimination against Muslims.

Raccomandazione di politica generale n° 6 :

La lotta contra la diffusione di materiali razzisti, xenofobi ed antisemiti attraverso Internet

Strasbourg, 15 dicembre 2000

The European Commission against Racism and Intolerance:

Recalling the Declaration adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their first Summit held in Vienna on 8-9 October 1993;

Recalling that the Plan of Action on combating racism, xenophobia, antisemitism and intolerance set out as part of this Declaration invited the Committee of Ministers to establish the European Commission against Racism and Intolerance with a mandate, inter alia, to formulate general policy recommendations to member States;

Recalling also the Final Declaration and Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their second Summit held in Strasbourg on 10-11 October 1997;

Recalling Article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

Recalling Recommendation No R(92)19 of the Committee of Ministers to member States on video games with a racist content and Recommendation No R(97)20 of the Committee of Ministers to member States on "Hate Speech";

Recalling that, in its general policy recommendation N° 1, ECRI called on the governments of Council of Europe member States to ensure that national criminal, civil and administrative law expressly and specifically counters racism, xenophobia, antisemitism and intolerance

Stressing that, in the same recommendation, ECRI asked for the aforementioned law to provide in particular that oral, written, audio-visual expressions and other forms of expression, including the electronic media, inciting to hatred, discrimination or violence against racial, ethnic, national or religious groups or against their members on the grounds that they belong to such a group are legally categorised as a criminal offence, which should also cover the production, the distribution and the storage for distribution of the material in question;

Taking full account of the General Conclusions of the European Conference against racism held in Strasbourg on 11-13 October 2000 as the European regional contribution to the World Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, which will be held on 31 August – 7 September 2001 in Durban, South Africa;

Noting that the European Conference against racism urged participating States to make every effort to prosecute those responsible for incitement to racial hatred on the internet and their accomplices;

Welcoming the fact that, in the Political Declaration adopted on 13 October 2000 at the closing session of the European Conference, the member States of the Council of Europe committed themselves to combating all forms of expression which incite racial hatred as well as to take action against the dissemination of such material in the media in general and on the Internet in particular;

Aware of actions and initiatives taken in this field by the United Nations, the OECD, the Council of Europe and the European Union;

Welcoming the progress made by the Council of Europe in suppressing cyber-crime, notably the work on the draft Convention on cyber-crime, and hoping for a prompt finalisation of this first international instrument for suppressing cyber-crime;

Regretting nevertheless that, for the time being, the draft Convention does not include provisions on racist, xenophobic and antisemitic crimes committed via the Internet;

Aware of the positive contribution that the Internet can make to combating racism and intolerance on a world scale;

Recognising that the Internet offers unprecedented means of facilitating the cross-border communication of information on human rights issues related to anti-discrimination;

Stressing that the use of the Internet to set up educational and awareness-raising networks in the field of combating racism and intolerance is a good practice which should be supported and further developed;

Deeply concerned by the fact that the Internet is also used for disseminating racist, xenophobic and antisemitic material, by individuals and groups aiming to incite to intolerance or racial and ethnic hatred;

Convinced of the determination of the member States of the Council of Europe to combat the phenomena of racism, xenophobia, antisemitism and intolerance which destroy democracy, and thus to act efficiently against the use of the Internet for racist, xenophobic and antisemitic aims;

Aware that the very nature of the Internet calls for solutions at international level, and thus a willingness on the part of all States to combat incitement to racial hatred, enabling the fundamental principle of respect for human dignity to prevail;

Recommends that the Governments of the member States:

- include the issue of combating racism, xenophobia and antisemitism in all current and future work at international level aimed at the suppression of illegal content on the Internet;

- reflect in this context on the preparation of a specific protocol to the future Convention on cyber-crime to combat racist, xenophobic and antisemitic offences committed via the Internet;

- take the necessary measures for strengthening international co-operation and mutual assistance between law enforcement authorities across the world, so as to take more efficient action against the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet;

- ensure that relevant national legislation applies also to racist, xenophobic and antisemitic offences committed via the Internet and prosecute those responsible for this kind of offences;

- undertake sustained efforts for the training of law enforcement authorities in relation to the problem of dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet;

- reflect, in this context, on the setting up of a national consultation body which might act as a permanent monitoring centre, mediating body and partner in the preparation of codes of conduct;

- support existing anti-racist initiatives on the Internet as well as the development of new sites devoted to the fight against racism, xenophobia, antisemitism and intolerance;

- clarify, on the basis of their respective technical functions, the responsibility of content host and content provider and site publishers as a result of the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic messages;

- support the self-regulatory measures taken by the Internet industry to combat racism, xenophobia and antisemitism on the net, such as anti-racist hotlines, codes of conduct and filtering software, and encourage further research in this area;

- increase public awareness of the problem of the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet while paying special attention to awareness-raising among young Internet-users – particularly children –as to the possibility of coming upon racist, xenophobic and antisemitic sites and the potential risk of such sites.